L'antisemitismo dopo il 7 ottobre

di Elisa Pazè

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

1. L'antisemitismo nella legge penale

La legislazione italiana non contiene riferimenti espressi all'antisemitismo, termine coniato nel 1879 da Wihelm Marr, fondatore della Lega antisemita, per esprimere l'avversione verso gli ebrei[1]. L'unico accenno inequivocabile si ritrova nell'art. 604 bis del codice penale, che all'ultimo comma prevede un aggravamento di pena quando la propaganda o l'istigazione o l'incitamento alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o e religiosi «si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah». Qui il misconoscimento dell'Olocausto, ovvero dello sterminio degli Ebrei ad opera del regime nazista, di per sé penalmente irrilevante[2], viene preso in considerazione perché si salda con atteggiamenti minacciosi od offensivi di matrice razzista.

L'antisemitismo rientra dunque a pieno titolo fra i reati d'odio, che hanno quali bersagli di volta in volta gli stranieri, gli zingari o gli appartenenti a gruppi minoritari[3]. Ma mentre non vi è dubbio che l'odio verso le persone di colore sia ispirato a motivi razziali, quello verso rom, sinti e caminanti a motivi etnici e quello verso i mussulmani a motivi religiosi, non è chiaro – anche se non vi sono ricadute nella prassi giudiziaria – sotto quale voce del catalogo normativo rientrino gli ebrei: sono una razza, un'etnia, i membri di una nazione o i fedeli di una confessione religiosa? Il concetto di razza si fonda essenzialmente su caratteristiche fisiche, mentre le nozioni di etnia, nazione e religione richiamano caratteri identitari e sottintendono una dimensione comunitaria. Queste quattro categorie nel caso degli ebrei si intersecano, tant'è che la Corte costituzionale, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di norme che li riguardavano, ha affermato che la qualificazione "israelita" ha carattere etnico-religioso[4]. Non a caso, proprio nella L. 8 marzo 1989 n. 101, destinata a regolare i rapporti tra lo Stato e l'unione delle Comunità ebraiche italiane, per la prima volta è stato sancito il divieto di discriminazione per motivi religiosi[5].

Con un diverso inquadramento la Corte di cassazione ha ricondotto l'antisemitismo nell'ambito della discriminazione razziale, non perché essa, in base all'ampia definizione contenuta nell'art.1

---

[1] La Lega antisemita nacque come risposta alle leggi tedesche che nel 1871 avevano riconosciuto i diritti civili agli ebrei. Wilhelm Marr utilizzò il neologismo "Antisemiten" nello scritto *La strada verso la vittoria del Germanismo sul Giudaismo, da una prospettiva aconfessionale*, come sinonimo di *Judenhass* («odio per gli ebrei»), ma il termine, da un punto di vista etimologico, fa riferimento ai popoli semiti, cioè, a quelli che parlano lingue che hanno i ceppi, oltre che nell'ebraico antico, nell'arabo, nell'aramaico e nell'amarico.

[2] Il cosiddetto "negazionismo" in altri paesi europei è invece incriminato quale reato autonomo: così ad esempio in Germania (art. 130 codice penale).

[3] Gli artt. 604 bis - 604 ter, entrati a fare parte del codice penale nel 2018, riprendono il testo della L. 13 ottobre 1975 n. 654 e delle successive modificazioni.

[4] Così Corte cost., sent. n. 239 del 1984, avente per oggetto la legittimità dell'art. 4 del r.d. n. 1731/1930 che stabiliva che appartenessero di diritto alle Comunità israelitiche, a prescindere dalla loro volontà, tutti gli israeliti che risiedessero nei loro territori: la Corte ha ritenuto che la norma fosse lesiva del principio di eguaglianza con riferimento ai parametri della razza e della religione, poiché dava rilievo alle caratteristiche d'ordine etnico-religioso che confluiscono nella qualificazione di "israelita". Ancorate invece rispettivamente ai paradigmi della confessione religiosa e della razza, stante l'oggetto del giudizio, sono la sent. n. 235/1997 e la sent. n. 268 del 1998.

[5] In base all'art. 2, comma 4, della L. 101/1989 «È assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti». Successivamente il divieto di discriminazioni per motivi religiosi è stato introdotto nel corpo della L. 654/1975 dal D.L. 26 aprile 1993 n. 122.

della L. 13 ottobre 1975 n. 654[6], ricomprenda «ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica», ma facendo riferimento alle persecuzioni e al genocidio di cui gli ebrei sono stati vittime nel corso del Novecento, che avevano poco a che fare con pretestuose motivazioni religiose (il fare parte del popolo deicida) e molto di più con la costruzione del concetto di "razza", volto a propugnare la superiorità di quella ariana su tutte le altre[7].

La motivazione della Corte di cassazione recepisce così l'accezione moderna dell'antisemitismo. L'odio verso gli ebrei ha infatti assunto nella storia tali e tante forme che si è sostenuto che occorre parlare di antisemitismi, distinguendo in particolare quello antico e medioevale, ammantato di venature religiose ma fondato sull'essere gli ebrei una classe sociale di commercianti e usurai, da quello del secolo scorso, nato sulla scia dei nazionalismi nazista e fascista per unificare la popolazione contro un corpo estraneo[8].

Di antisemitismo si discute però oggi anche sotto un altro angolo di visuale, per mettere sotto la lente d'ingrandimento le posizioni di chi rivendica il diritto dei palestinesi all'esistenza di un loro Stato. Questa ulteriore prospettiva si è affacciata nella prima fase della tormentata storia di Israele, allorché tutti i paesi arabi circostanti rivendicavano la loro sovranità esclusiva sull'area mediorientale, contestando il diritto riconosciuto agli ebrei nel 1947 dall'Assemblea generale dell'ONU di costituirvi uno Stato indipendente. A parti invertite, dopo l'assassinio del presidente Yitzhak Rabin nel 1995, la ripresa dell'espansionismo dello Stato di Israele ha fatto poi catalizzare sentimenti di astio verso gli esecutivi che si sono susseguiti alla sua guida e l'intera comunità ebraica, considerata responsabile dei massacri dei palestinesi e dell'occupazione delle loro terre.

Proprio sotto questo profilo, dopo la strage del 7 ottobre e l'abnorme reazione israeliana che ha suscitato indignazione per l'altissimo numero di vittime civili, in Italia e in Europa si è tornati ad evocare lo spettro di un risorgere dell'antisemitismo, con il concreto rischio però che le azioni di contrasto alle opinioni e alle manifestazioni antiebraiche sconfinino nella repressione della libertà di pensiero.

2. La definizione di antisemitismo dell'IHRA: antisionismo uguale antisemitismo?

Questo rischio è accentuato a livello europeo da una definizione adottata il 26 maggio 2026 nel corso di un'assemblea dell'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), in base alla quale «L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei, che può esprimersi come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche e strutture utilizzate per il culto».

Tale definizione, elaborata da un organismo la cui natura giuridica non è chiara (l'IHRA è un forum intergovernativo fondato nel 1998 da trentuno stati, fra cui Israele, i principali paesi europei e gli Stati Uniti, con l'obiettivo di «promuovere la ricerca sull'Olocausto e la memoria dell'Olocausto»), pur richiamata in diversi documenti dell'Unione europea, non è di per sé vincolante, tant'è che per darle efficacia giuridica il Parlamento europeo il 1° giugno 2017 ha invitato gli Stati membri dell'Unione a farla propria[9], invito raccolto negli anni successivi da molti paesi. In Italia è stata

[6] La legge ha recepito la definizione contenuta nella convenzione internazionale di New York del 7 marzo 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale. La stessa definizione è stata ripresa nell'art. 43, comma 1 del D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

[7] Cass pen., sez V, 19 febbraio 2015 n. 7715 afferma esplicitamente che «il fattore discriminatorio che ha informato l'antisemitismo in un passato storico a tutti noto, e che tuttora ne informa le perduranti esternazioni, è di carattere prettamente etnico e nulla ha a che vedere col credo religioso».

[8] S. Ortona, *Antisemitismo*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di) *Dizionario di politica*, pp. 26 ss.

[9] Risoluzione del parlamento europeo sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 del 1°giugno 2017.

adottata dal governo con due deliberazioni del 14 e del 27 gennaio 2020 e attualmente pende in Parlamento il disegno di legge n. 1004 del 30 gennaio 2024 volto a recepirla.

La definizione dell'antisemitismo come odio verso gli ebrei, nella sua genericità, può considerarsi patrimonio comune[10]. Ma l'IHRA non si è limitata a definire l'antisemitismo, ha compilato un elenco di undici "indicatori", cioè di «esempi contemporanei di antisemitismo nella vita pubblica» che, se venisse approvato il disegno di legge n. 1004/2024, entrerebbero anch'essi a fare parte del nostro ordinamento[11].

Alcune delle condotte descritte sono effettivamente sintomatiche di un atteggiamento antisemita: incitare, sostenere o giustificare l'uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un'ideologia radicale o di una visione religiosa estremista; fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate sugli ebrei come individui o sul loro potere come collettività, per esempio sul mito del complotto ebraico mondiale o del controllo da parte degli ebrei dei mezzi di comunicazione, dell'economia, del governo o di altre istituzioni; accusare gli ebrei in quanto popolo di essere responsabile di crimini reali o immaginari commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino di azioni commesse da non ebrei; negare il fatto, la portata, i meccanismi (come le camere a gas) o l'intenzionalità del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania Nazionalsocialista e dei suoi sostenitori e complici durante la Seconda Guerra Mondiale (l'Olocausto); accusare il popolo ebraico o lo Stato di Israele di essersi inventati l'Olocausto o di esagerarne i contenuti; usare simboli o immagini associate all'antisemitismo classico (come l'affermazione secondo la quale gli ebrei avrebbero ucciso Gesù o avrebbero praticato sacrifici umani) per caratterizzare Israele e gli israeliani.

Altre condotte antisemite descritte nelle stesse linee-guida, come il rimproverare ai cittadini ebrei di servire maggiormente Israele o le presunte priorità degli ebrei su scala mondiale piuttosto che gli interessi del proprio paese, non connotano invece specificamente l'antisemitismo e potrebbero valere per qualunque altra confessione religiosa od etnia. Tuttavia, se qualcuno accusasse i nostri connazionali di fede mussulmana di nutrire un senso di appartenenza più radicato per il paese d'origine che per l'Italia, non sarebbe certo passibile di islamofobia.

Due "indicatori" della nozione di antisemitismo dell'IHRA si prestano poi a travisamenti: il negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo; il considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele[12]. Essi conducono di fatto ad una identificazione fra confessione religiosa ed entità politica che non ha alcun fondamento in fatto, perché circa un quarto dei cittadini israeliani non sono ebrei, mentre, per contro, milioni di fedeli di religione ebraica vivono sparsi per il mondo e sono cittadini di altre nazioni. Eppure questa sovrapposizione è stata consacrata nel 2018 da una legge israeliana, entrata a fare parte delle Basic Laws delle leggi fondamentali, che ha definito lo Stato di Israele «la patria nazionale del popolo ebraico, in cui esercita il suo diritto naturale, culturale, religioso e storico all'autodeterminazione», specificando che «Il diritto di esercitare l'autodeterminazione nazionale nello Stato di Israele è esclusivamente per il popolo ebraico» e assicurando l'impegno dello Stato a garantire la sicurezza dei membri del popolo ebraico che fossero in pericolo e per rafforzare l'affinità fra lo Stato e i membri del popolo ebraico[13]. Appare dunque curiosa la precisazione contenuta nella definizione dell'IHRA che

[10] Peraltro tale definizione, criticata per la sua vaghezza (per G. Stassi, *L'abuso del concetto di antisemitismo: il dissenso legittimo, la memoria tradita*, reperibile in Rete all'indirizzo https://www.liberioltreleillusioni.it, «quando tutto è antisemitismo, nulla lo è veramente»), pecca nel contempo per difetto. Dire che l'antisemitismo è "odio contro gli ebrei" significa non considerare la condotta di chi, pur non provando odio verso gli ebrei, per pura inerzia replica luoghi comuni antisemiti (ad esempio dicendo che gli ebrei hanno il bernoccolo degli affari), (così V. Pisanty, *Antisemita, una parola in ostaggio*, Bompiani, Milano Firenze 2025, p. 89).

[11] Nella versione originaria del testo redatto dall'IHRA l'uso del tono dubitativo («può essere che») induceva a considerare tali indicatori meramente sintomatici, mentre negli anni successivi sono state divulgate versioni in cui la lista degli esempi viene considerata indicativa.

[12] V. Pisanty, *Antisemita, una parola in ostaggio*, cit., pp. 20-21 e pp. 91 ss.

[13] La legge, votata dalla Knesset il 19 luglio 2018, stabilisce anche che «Gerusalemme, integra e unita» è la capitale di Israele, individua l'ebraico come lingua ufficiale (relegando l'arabo a «lingua speciale») e sancisce che lo Stato di Israele «considera lo sviluppo dell'insediamento ebraico come valore nazionale e agirà per

«L'antisemitismo può manifestarsi in attacchi allo Stato di Israele, quando è concepito come collettività ebraica», perché è lo stesso Stato israeliano a volere essere considerato tale.

Corollario dello Stato confessionale è, sul piano politico, l'equazione fra antisemitismo e antisionismo[14]. Quest'ultimo, che in passato consisteva nell'opposizione al progetto di uno Stato-nazione ebraico[15], col tempo ha assunto nuove vesti: la denuncia di uno Stato etnicamente e religiosamente puro, che esclude in radice la possibilità di una convivenza sul territorio della Palestina storica di persone di diverse confessioni religiose in un regime di pari diritti. Declinato in queste versioni, l'antisionismo non ha nulla di antisemita, tanto più che la negazione del diritto ai curdi, ai ceceni e ai baschi di costituire Stati indipendenti non è automaticamente considerata espressione di razzismo, perché entrano in gioco considerazioni geopolitiche che non hanno basi discriminatorie[16]. La confusione concettuale fra popolo ebreo e Israele è però funzionale ad assicurare al governo israeliano una protezione rafforzata: se Israele è lo Stato degli ebrei, ogni manifestazione di ostilità verso le politiche israeliane costituisce nel contempo una manifestazione di antisemitismo[17].

Ancora più in là ci si spinge con altri due indicatori di antisemitismo elaborati dall'IHRA: richiedere ad Israele di adottare comportamenti che non sono previsti né richiesti a nessun altro paese democratico; fare paragoni fra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti. Entrambi, per quanto nella definizione di antisemitismo si abbia la cura di specificare che «critiche a Israele simili a quelle rivolte a qualsiasi altro Stato non possono essere considerate antisemite»[18], contribuiscono a mettere la sordina alle denunce nei confronti delle politiche belliciste e segregazioniste dei governi di Benjamin Netanyahu. È così accaduto che il ministro degli esteri israeliano abbia tacciato di «moderno antisemitismo» Amnesty International, per avere nel suo rapporto del 2022 ritenuto Israele responsabile di «un sistema di oppressione e dominazione contro il popolo palestinese equiparabile a un regime di apartheid»[19], e che lo stesso ritornello sia stato riproposto dopo che il 21 novembre 2024 la Corte penale internazionale ha emesso due mandati di arresto nei confronti di Nethanyau e del ministro della difesa Gallant per crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Ma davvero osare fare certi raffronti con tragedie del passato significa essere antisemiti? Con l'interdire di tracciare paralleli tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti, da un lato si sottintende che solo l'Olocausto, nella sua unicità, può essere qualificato come evento genocidiario; dall'altro, riconducendo tutta la politica del Terzo Reich allo sterminio degli ebrei, si trascura che nei campi di concentramento

---

incoraggiare e promuovere il suo consolidamento». La legge è poi stata convalidata dall'Alta Corte di giustizia israeliana nel luglio 2021.

[14] Una commistione fra antisionismo e antisemitismo, e fra entità politica e confessione religiosa, pur con gli opportuni distinguo, si ritrova anche nella raccomandazione dell'ECRI (Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza) del 1° luglio 2021 che considera espressione di antisemitismo la negazione agli ebrei del diritto a un territorio nazionale e in base alla quale «l'antisemitismo può essere espresso anche in certe critiche a Israele che sono prive di fondamento».

[15] Tale posizione, sostenuta in passato da Hannah Arendt, è attualmente portata avanti, fra gli altri, da Moni Ovadia. In Francia nel 1994 è stata fondata l'Union Juive française pour la paix, che si definisce "*antisioniste*".

[16] B. Klug, *The collective Jew: Israel and the new antisemitism*, in Patterns of Prejiudice, London, 2003, vol. 37, n. 2, p. 130.

[17] V. Pisanty, *Antisemita, una parola in ostaggio*, cit., pp. 16 ss.

[18] In Germania nel novembre 2019 la Conferenza dei rettori tedeschi , nell'adottare la nozione di antisemitismo proposta dall'IHRA come vincolante per le Università tedesche, ha eliminato quest'inciso, così mettendo al riparo il governo israeliano da qualunque critica (A. Assmann, *A spectre is Haunting Germany: the Mbembe Debate and the New Antisemitism*, Journal of Genocide Research, 2021, 23 (3), p. 405, reperibile in Rete a https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14623528.2020.1847861).

[19] In Germania è stato ritirato l'invito che era stato rivolto al politico camerunense Achille Mbembe di inaugurare nel marzo 2020 la Ruhr-Triennale, dopo che questi aveva sostenuto che l'occupazione della Palestina costituisce «il più grande scandalo morale dei nostri tempi» ed è «molto più letale» dell'Apartheid in Sudafrica. Sempre in Germania, in seguito ad una lettera aperta dell'Associazione tedesco-israeliana (www.dig-bremen.de/de/dokumente-downloads/open-lettere-hannah-a-rendt-price-2023.html) è stata annullata nel dicembre 2023 la cerimonia pubblica di consegna alla giornalista Masha Gessen del premio Hannah Arendt per avere la Gessen paragonato la situazione di Gaza a quella di un ghetto ebraico nel periodo nazista.

trovarono la morte anche disabili, omosessuali, oppositori politici, rom e sinti[20]. Né è dato comprendere perché vengono sdoganati paralleli fra le condotte di Hitler e quelle di Saddam Hussein e di Vladimir Putin[21], mentre non è possibile fare altrettanto con quelle di un capo di governo israeliano.

Andando a ritroso nel tempo, non può poi non ricordarsi che il 2 dicembre 1948 ventotto intellettuali ebrei, fra cui Albert Einstein e Hannah Arendt, certamente non tacciabili di sentimenti antisemiti, denunciarono la deriva autoritaria dello Stato israeliano a seguito della fondazione da parte di Begin del Partito della Libertà, «un partito politico che, nell'organizzazione, nei metodi, nella filosofia politica e nell'azione sociale appare strettamente affine ai partiti nazista e fascista», caratterizzato dalla propaganda di «superiorità razziale», da richiami al «modello fascista italiano», con in definitiva il «marchio di un partito fascista»[22].

3. Le ricadute della nozione di antisemitismo dell'IHRA: i limiti alle libertà politiche

Per quanto contestata, la definizione di antisemitismo dell'IHRA è diventata in buona parte dei paesi dell'Unione europea un punto di riferimento normativo, con pesanti ricadute sulla libertà di espressione e di associazione. Al di là delle intenzioni, essa ha infatti spianato la strada al discredito morale e alla repressione di chi difende i palestinesi, senza considerare che da decenni Israele, nonostante tutte le risoluzioni dell'ONU che si sono susseguite fin dal 1967, continua ad occupare porzioni sempre maggiori di terre della Cisgiordania e consente ai coloni degli insediamenti illegali di uccidere impunemente persone inermi[23].

Laboratori di una nozione dilatata di antisemitismo e conseguenti prassi distorte sono stati, oltre alla Germania, in cui il ricordo dell'Olocausto ha lasciato nervi scoperti, la Gran Bretagna e la Francia. In Germania pressoché tutti i movimenti che rivendicano il diritto dei palestinesi ad avere un proprio Stato sono stati bollati di estremismo o addirittura di terrorismo. Di recente perfino l'organizzazione ebrea Jüdisches Stimme für gerechten Frieden in Nahost (Voci ebraiche per una giusta pace in Medio Oriente) è stata tacciata dall'Ufficio per la protezione della Costituzione di estremismo, per essere associata al movimento BDS (Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni)[24].

A sua volta, il movimento BDS, fondato nel 2005 a supporto dei palestinesi, è stato considerato fin dal 2019 un'organizzazione antisemita ed è stato ostracizzato, equiparando i suoi inviti a non acquistare prodotti israeliani al boicottaggio da parte dei nazisti, negli anni '30 del secolo scorso, delle attività commerciali gestite da ebrei. In una dichiarazione del governo tedesco del 2022 si è sostenuto che il boicottaggio di beni o servizi provenienti da Israele può violare i regolamenti della legge sul commercio estero[25]. Il 7 novembre 2024 il Bundestang ha approvato una risoluzione per «proteggere, preservare e rafforzare la vita ebraica» che si è spinta oltre la definizione di antisemitismo dell'IHRA, includendo fra le manifestazioni di odio anche l'appello al boicottaggio economico di Israele o alle sanzioni[26], nonostante la Corte Europea dei Diritti Umani, in una sentenza dell'11 giugno 2020, relativa a una vicenda giudiziaria francese, abbia affermato che l'appello al boicottaggio dei prodotti israeliani, purché motivato da critiche ad uno Stato e alla sua politica, è un diritto civile tutelato dall'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che

[20] D. Della Porta, *Guerra all'antisemitismo?*, Altreconomia, Milano 2024, p. 10 e pp. 63 ss
[21] Ripetuti accostamenti fra Saddam Hussein e Hitler furono fatti dall'ex presidente degli Stati Uniti George H. W. Bush dopo l'invasione del Kuwait nel 1991. Analogamente, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha più d'una volta, nel 2024 e nel 2025, fatto paralleli fra l'invasione dell'Ucraina e le aggressioni della Germania nazista.
[22] Albert Einstein, Letter to The New York Times, reperibile in Rete all'indirizzo https://archive.org.
[23] F. Gnetti, *Una definizione di antisemitismo usata in modo strumentale*, Internazionale, 15 dicembre 2020; C. Ferrara degli Uberti, *Antisemitismo, la definizione dell'Ihra limita il pensiero critico*, Il Manifesto, 14 settembre 2023.
[24] C. Spadoni, *Berlino etichetta gli Ebrei per la pace gruppo "estremista"*, Il Manifesto, 13 giugno 2025.
[25] Nationale Strategie gegen Antisemitismus und für Jüdisches Lebenu (reperibile in Rete all'indirizzo www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/publikatioten/themen/heimat-integration/nasas.html). Negli Stati Uniti il movimento BDS è stato dichiarato antisemita nel novembre 2020.
[26] *"Nie wieder ist jetz" - Antisemitismus-Antrag vorgelegt*, reperibile sul sito www.bundestag.de.

stabilisce il principio della libertà di espressione e che incitare a non acquistare alcuni prodotti non significa necessariamente incitare a discriminare[27].

Sul lato repressivo della libertà di associazione va poi ricordato che in Gran Bretagna, dopo che il 20 giugno 2025 alcuni attivisti del movimento Palestine Action erano entrati nella base della Royal Air Force imbrattando due aerei con lo spray per protestare contro quella che avevano definito «la partecipazione diretta del Regno Unito al genocidio e ai crimini di guerra in Medio oriente», il gruppo è stato definito dal ministro dell'interno come organizzazione terroristica, con la conseguenza che basta farne parte per essere perseguiti. L'11 agosto successivo più di cinquecentotrenta persone sono state perciò arrestate per avere preso parte due giorni prima ad una manifestazione esibendo un cartello con la scritta "Io mi oppongo al genocidio, io sostengo Palestine Action"[28].

Il risultato di queste decisioni è che oggi ad essere accusati di antisemitismo, anziché i gruppi neonazisti e neofascisti, che attizzano sentimenti di odio nei confronti degli ebrei e negano l'Olocausto, sono movimenti pacifisti impegnati nella lotta alle discriminazioni e perfino gli ebrei che hanno espresso posizioni di dissenso rispetto alle politiche guerrafondaie e genocidiarie del governo israeliano[29].

Ad essere messa in discussione è la stessa libertà di parola. Fra gli episodi più eclatanti verificatisi in Germania, c'è il divieto posto all'ex ministro greco Yanis Varoufakis non solo di recarsi a Berlino, ma perfino di collegarsi in video da remoto il 13 aprile 2024 per partecipare ad un incontro sulla Palestina organizzato da Diem25, il movimento da lui fondato. Vietato parlare anche per la filosofa ebrea Nancy Fraser, alla quale il rettore dell'Università di Colonia ha revocato l'invito a tenere lezioni presso l'ateneo. La sua colpa? Aver firmato una lettera «Filosofi per la Palestina», in solidarietà con la popolazione della Striscia di Gaza[30].

Paradigmatica è poi l'interdizione dello slogan «From the river to the sea, Palestine will be free», "Dal fiume al mare, Palestina libera", considerato in un po' tutti i paesi europei discriminatorio ed espressione della volontà di annientare lo Stato di Israele, dando vita ad uno Stato palestinese esteso dal Giordano al mar Mediterraneo. In Germania la ministra federale degli interni l'ha vietato a partire dal novembre 2023, attribuendolo univocamente all'organizzazione Hamas e leggendolo come un invito al genocidio del popolo ebraico. Così, senza bisogno di modificare il codice penale, chi lo scandisce è passibile di pena detentiva fino a tre anni.

Ma davvero si tratta di istigazione all'odio, penalmente rilevante? In realtà la parola d'ordine "From the river to the sea" è stata usata da diversi movimenti e personalità per invocare la costituzione di un unico Stato in cui israeliani e palestinesi possano convivere pacificamente[31] e comunque nel suo significato oltranzista rispecchia non solo il progetto politico di Hamas[32], ma anche quello del Likud, il partito al potere

---

[27] Corte europea dei diritti dell'uomo, Affaire Baldassi et autres contre France, ricorso 15271/16, sentenza dell'11 giugno-11 settembre 2020. La Corte di Cassazione francese, con sentenza del 20 ottobre 2015, aveva confermato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Colmar per violazione del divieto di discriminazione (sancito dall'art. 24 della L. 29 giugno 1881) nei confronti di undici attivisti che nel 2010 avevano distribuito volantini all'interno di un supermercato, invitando a boicottare i prodotti israeliani a causa delle violazioni dei diritti umani commesse da Israele nei territori occupati.

[28] S. Rooney, *Se chi protesta per Gaza è considerato terrorista*, Internazionale, 27 giugno 2025, p. 42; C. Cabot, *Qu'est-ce que Palestine Action, le mouvement pro-palestinien interdit au Royaume-Uni?,* France 24, 21 agosto 2025*,* reperibile in Rete

[29] In Germania hanno suscitato indignate reazioni politiche e sono state considerate espressione di antisemitismo perfino la denuncia del regime di apartheid vigente in Israele e la richiesta al governo tedesco di interrompere le forniture di armi all'esecutivo guidato da Netanyahu, rivolte dal regista palestinese Basel Adra e dal giornalista israeliano Yuval Abraham il 24 febbraio 2024, in occasione della premiazione al Festival del cinema di Berlino del loro film "No Other Land".

[30] G. Calapà, *Varoufakis e gli altri: in Europa dissentire è sempre più pericoloso*, Il Fatto, il 16 aprile 2024.

[31] M. Nassar, "*From the river to the sea" - a Palestinian historian explores the meaning and intent of scrutinized slogan*, https//theconversation.com, 6 novembre 2023; D. Boffey, *"From the river to the sea": where does the slogan come from and what does it mean?*, The Guardian, 31 ottobre 2023.

[32] Hamas, nel documento programmatico del 2017, al punto 20, dichiara di rifiutare «qualsiasi alternativa alla liberazione completa e piena della Palestina, dal fiume al mare» (il testo è reperibile in Rete all'indirizzo https://www.laluce.news/2023/11/05/hamas-lo-statuto-completo-e-rivisto-del-2017).

in Israele, che nonostante fin dal 1988 l'Olp abbia riconosciuto Israele, ha inserito nel proprio statuto del 1977, quale obiettivo politico, la previsione che «tra il mare e il Giordano ci sarà solo la sovranità israeliana». Così le stesse parole vengono diversamente considerate se scritte sul cartello di un corteo o uscite dalla bocca di un leader di governo[33].

4. Fra repressione dell'antisemitismo e tutela dell'ordine pubblico

Per vietare lo svolgimento di manifestazioni di solidarietà con la Palestina, più che la loro matrice antisemita, vengono invece generalmente addotte ragioni di ordine pubblico. In Francia il 12 ottobre 2023 il ministro degli interni ha rivolto a tutti i prefetti l'invito a vietare ogni dimostrazione filo-palestinese e il giorno stesso il prefetto di Parigi ha vietato due cortei, uno indetto dal collettivo nazionale per una pace giusta, l'altro dall'associazione di solidarietà Francia-Palestina, tenuto conto «des risques de troubles à l'ordre public». Questo invito è stato successivamente dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, che ha chiarito che spetta ai Prefetti valutare di volta in volta se vi siano a livello locale rischi per l'ordine pubblico[34].

In Germania il 13 ottobre 2023 è stata vietata a Berlino addirittura una manifestazione convocata dall'associazione Jewish Voice for a Just Peace in the Middle East per il rischio di «incitazione alla violenza»[35].

Ragioni di ordine pubblico sono state addotte anche in Italia per restringere la libertà di scendere in piazza per protestare contro gli eccidi in corso nella striscia di Gaza. Nel nostro ordinamento il richiamo all'ordine pubblico quale possibile motivo di impedimento di manifestare è contenuto in un testo datato, emanato in piena epoca fascista, l'art. 18 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931, il quale richiede per le riunioni in luogo pubblico un preavviso di almeno tre giorni al Questore, il quale può vietare la riunione, oltre che in caso di mancato preavviso, «per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica», oppure disporre che essa si svolga con diverse modalità di tempo o di luogo.

Il testo della norma, riletto alla luce dell'art. 17 della Costituzione (che proclama il diritto dei cittadini di riunirsi, con l'unico limite che ciò avvenga in forma pacifica e senz'armi; solo se la riunione si tiene in luogo pubblico deve essere dato preavviso all'autorità, che può vietarla per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica)[36], va letto nel senso che il preavviso è una mera comunicazione preventiva finalizzata a consentire di predisporre i servizi d'ordine necessari ad assicurare lo svolgimento pacifico della riunione e che per scendere in piazza non è richiesta

---

33 C. Cruciati, *Dal fiume al mare, storia di uno slogan dietro lo stato unico. Ma quale?*, Il Manifesto, 20 gennaio 2024.

34 Conseil d'état, décision 18 octobre 2023 n. 488860. Cfr. A. Miliani, *Les questions que pose l'interdiction des manifestations propalestiniennes en France*, Le Monde, 18 ottobre 2023.

35 In Germania già nel maggio 2023 a Berlino erano state vietate manifestazioni di solidarietà con i palestinesi in occasione della Giornata della memoria della Nakba (rapporto di Amnesty International del 2023 sullo *Stato dei diritti umani nel mondo*, reperibile in Rete all'indirizzo www.amnesty.org/en/documents/pol10/7200/2024/en).

36 Il diritto di riunione, purché pacifica, è riconosciuto anche dall'art. 20 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, dall'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950, dall'art. 21 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dall'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000. Per la verità l'art. 20 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede quali possibili restrizioni alle libertà di riunione e di associazione le misure necessarie «alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui», specificando che le restrizioni all'esercizio di tali diritti possono provenire da membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato, ma i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo tendono ad interpretare rigidamente tali disposizioni, per evitare che la libertà di riunione sia svuotata (cfr ad es. Corte Edu, I sez, 2 ottobre 2001, *Stankov et United Macedonian Organisation Ilinden v. Bulgaria*, n. 29221/95, 29225/95).

alcuna autorizzazione. Fatta la previa comunicazione, non c'è bisogno di attendere alcun "via libera" da parte del Questore.

Oggi però, con un impressionante ritorno al passato, di fatto il preavviso viene considerato come richiesta di autorizzazione e il volto laico e tollerante della nostra democrazia appare sbiadito. La ragione è che i motivi di sicurezza o di incolumità pubblica espressi nell'art. 17 della Costituzione, così come le ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica richiamate nel Testo Unico di pubblica sicurezza, sono intesi in senso sempre più ampio, comprimendo la libertà di riunione e di protesta. Queste interpretazioni, di dubbia costituzionalità, vengono accentuate nel disegno di legge pendente n. 1004/2024 che, nel recepire la nozione di antisemitismo proposta dall'IHRA, prevede all'art. 3 che una riunione o una manifestazione possa essere non autorizzata ai sensi dell'art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza «in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l'utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge».

In questo modo si è travisata la nozione di «ordine pubblico», che dovrebbe essere inteso non in astratto, come mera eventualità di disordini, ma in concreto, come probabilità che si verifichino episodi di violenza[37]. Non a caso la Costituzione richiede che i motivi addotti per impedire una riunione siano «comprovati»: non bisogna solo motivare, ma vi devono essere ragioni serie per comprimere la libertà, fondate su elementi di fatto. Altrimenti qualunque manifestazione potrebbe essere interdetta, perché il raduno di un numero consistente di persone comporta sempre dei rischi.

Il veto di per sé poi non serve neppure ad impedire il verificarsi di fatti illeciti**,** perché i facinorosi non si curano dell'interdizione. Invece, proprio perché una certa dose di rischio in presenza di raduni di più persone è ineliminabile, stante l'impossibilità di conoscere in anticipo tutti coloro che vi prenderanno parte e con quali intenzioni, spetta all'Autorità adottare le misure necessarie a prevenire o arginare scontri.

Il divieto apposto alle manifestazioni è peraltro sempre più spesso formulato in termini non assoluti ma relativi, ammantando il provvedimento di "via libera" di prescrizioni relative a tempi e luoghi dello svolgimento che ne svuotano il significato. Paradigmatico è il provvedimento con cui il Questore di Torino ha vietato ai gruppi pro-Palestina di tenere una fiaccolata il 7 ottobre 2024, anniversario della strage di Hamas, disponendo che la manifestazione si svolgesse in altra data, esclusivamente in forma statica e «con contenuti e termini non riconducibili agli eventi occorsi».

Queste prescrizioni sono curiose, perché in genere le manifestazioni sono legate ad accadimenti di attualità e la scelta del luogo e del giorno in cui tenerle non è casuale: nell'anniversario di un evento o vicino a un edificio significativo. Va da sé poi che, per quanto la Costituzione e le leggi si riferiscano a «riunioni», il termine ricomprende anche le riunioni itineranti, cioè i cortei. I promotori delle manifestazioni, per ottenere il massimo impatto, chiedono di potere percorrere le strade dei centri urbani e di radunarsi nelle grandi piazze, non certo di ritrovarsi nelle periferie, dove nessuno li vedrebbe. Lo stesso imporre che la manifestazione si svolga in forma statica, oltre che rendere ingestibili i raduni cui partecipano un gran numero di persone, ne svuota il significato: protestare sì, ma senza farsi notare.

Peraltro i provvedimenti dei Prefetti trovano conforto in una direttiva emanata il 26 gennaio 2009 dal ministro dell'interno Roberto Maroni in cui si è andati ben oltre, consentendo di individuare a priori aree in cui comunque non si può manifestare. La direttiva, contrapponendo la libertà di manifestare al diritto allo studio, al lavoro e alla mobilità, evidenzia la «necessità di individuare percorsi e di prevedere altre indicazioni finalizzate alla regolamentazione della manifestazioni» richiamando l'art. 18 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e prevedendo che le «aree sensibili» alle quali limitare l'accesso siano individuate «in zone a forte caratterizzazione simbolica per motivi

[37] Così, fra gli altri, D. Coduti, *La libertà di riunione in discussione*, Cacucci Editore, Bari 2022, pp. 97-98, secondo cui sarebbero legittime solo verifiche della pacificità della manifestazione.

sociali, culturali o religiosi [...] o che siano caratterizzate – anche in condizioni normali – da un notevole afflusso di persone o nelle aree nelle quali siano collocati obiettivi critici»[38].

Questa massimizzazione del bene "ordine pubblico", la cui messa in pericolo è rimessa alla valutazione di un organo monocratico del potere esecutivo, a scapito di altri beni costituzionalmente tutelati, ha capovolto il rapporto fra regola ed eccezione e non pare avere quale scopo la repressione dei reati.

5. Vietato esporre la bandiera palestinese o indossare la *kefiah*

In questo contesto di ostracismo nei confronti delle proteste, è stata ostacolata in tutti i modi anche l'esibizione di bandiere palestinesi quale segno di solidarietà.

La possibilità di issare bandiere di altri stati sulle facciate dei municipi è stata oggetto di un vivace dibattito soprattutto in Francia, dove, in nome del *principe de neutralité du service public*, si sono susseguiti interventi dell'autorità amministrativa. Emblematica la vicenda del giugno 2025, allorché i Prefetti di Seine-Saint Denis, delle Alpes-Marittimes e di Hauts-de-Seine hanno chiesto ai sindaci di Saint-Denis, Nizza e Gennevilliers di rimuovere i drappi israeliani e palestinesi dai loro municipi, in quanto simboli politici che attentano alla neutralità dei servizi pubblici. A Nizza il sindaco, dopo la strage del 7 ottobre 2023, aveva issato sulla facciata del municipio la bandiera israeliana con l'impegno di non rimuoverla finché non fossero stati liberati tutti gli ostaggi. A Gennevilliers e Saint-Denis era stata invece esposta la bandiera palestinese, in segno di solidarietà con le vittime civili della reazione israeliana. Il problema è che il principio di neutralità si è prestato ad applicazioni elastiche, tant'è che, a fronte della richiesta del Prefetto, il sindaco di Gennevilliers ha reagito denunciando l'uso di due pesi e due misure, poiché non aveva ricevuto analoghe intimazioni quando nel febbraio 2022 era stata esposta la bandiera dell'Ucraina[39].

Anche la giurisprudenza francese è ondivaga: nel 2011 il tribunale amministrativo di Lione aveva giudicato illegittima l'installazione della bandiera palestinese sulla facciata del municipio di Vaulx-enVelin in quanto «espressione diretta di una presa di posizione politica nell'ambito della politica estera della Francia»[40]; per contro nel 2024 il tribunale amministrativo di Versailles ha difeso la decisione di issare la bandiera dell'ucraina quale «simbolo di solidarietà nei confronti di una nazione vittima di un'aggressione» non lesivo del principio di neutralità[41].

In Italia il principio di neutralità delle istituzioni è stato implicitamente recepito dall'ordinamento e ha trovato una delle sue espressioni a livello legislativo con la L. 5 febbraio 1998 n. 22 e il DPR 7 aprile 2000 n. 121, i quali prevedono che sugli edifici pubblici sventolino le bandiere italiana e dell'Unione europea e che quelle di Paesi stranieri possono essere esposte solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite di personalità straniere[42].

---

[38] Il 10 novembre 2021 il ministro dell'interno Luciana Lamorgese ha a sua volta emanato una direttiva «recante indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie in atto», che «per la loro valenza generale potranno trovare applicazione per manifestazioni pubbliche scaturenti da ogni altra tematica». In base alla direttiva «determinate manifestazioni potranno tenersi esclusivamente nel rispetto di specifiche modalità di carattere restrittivo, per le quali, ad esempio, potrà essere disposto lo svolgimento in forma statica in luogo di quella dinamica, ovvero prevista la regolamentazione di percorsi idonei a preservare aree urbane nevralgiche».

[39] A. Vaillant, *Drapeau israélien à Nice et palestinien à Saint-Denis: que peuvent afficher les mairies sur leur fronton?* BFMTV, 24 giugno 2025, https://www.bfmtv.com; À *Nice, le drapeau israélien doit être retiré du fronton de la mairie, demande le préfet des Alpes-Maritimes*, Le Monde, 17 giugno 2025, https://www.lemonde.fr.

[40] Tribunal administratif de Lyon, jugement 6 juillet 2011.

[41] Tribunal administratif de Versailles, jugement 16 décembre 2024 n. 2208477.

[42] Art. 8 DPR 121/2000.

In passato la Corte costituzionale, con riferimento ad una legge del 1929 che regolamentava la materia in termini analoghi, consentendo l'esposizione di bandiere di altri Stati su edifici pubblici che non fossero sede diplomatica unicamente in occasione di visite di sovrani esteri o di loro delegati o in presenza di previa autorizzazione delle autorità politiche locali, comminando in mancanza un'ammenda[43], si era invece espressa in senso opposto, dichiarando tale legge illegittima nella parte in cui consentiva l'esposizione solo dietro autorizzazione delle autorità politiche locali e in ogni caso nella parte in cui prevedeva una sanzione penale. Per i giudici costituzionali alla base del divieto – storicamente datato – dell'esposizione di bandiere straniere c'erano valutazioni politiche che, nello Stato democratico, sono venute meno; restando possibile un divieto apposto, di volta in volta, per ragioni eccezionali di ordine pubblico o di carattere internazionale da parte dell'autorità istituzionale competente[44].

Proprio turbative dell'ordine pubblico sono state addotte da diverse Questure per vietare l'esibizione di bandiere palestinesi in tutt'altro contesto: allo stadio o a manifestazioni sportive. La bandiera palestinese è stata considerata in sé un simbolo divisivo, potenziale fonte di disordini.

A Como il Questore ha addirittura emesso provvedimenti di DASPO nei confronti di cinque tifosi che durante la partita Celtic-Aiax del 24 luglio 2025, all'interno del settore del Celtic, avevano sventolato la bandiera palestinese, con la motivazione che il gesto costituisce «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa», come se il chiedere il riconoscimento della Palestina avesse una valenza antisemita. Né il gesto pare possa essere considerato «manifestazione sediziosa» ai sensi dell'art. 21 Testo Unico di Pubblica sicurezza, che qualifica tale, oltre all'esposizione «di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità», quella «di distintivi di associazioni faziose».

A destare le maggiori perplessità sono gli episodi in cui nel corso di eventi sportivi, senza alcun provvedimento della Questura, la polizia ha identificato chi aveva con sé la bandiera palestinese[45] o ha imposto la rimozione delle bandiere che erano state esposte sui balconi di abitazioni private, con la motivazione che sarebbero state inquadrate dalla televisione[46].

L'identificazione è avvenuta perfino nei confronti di cittadini che, sulla loro proprietà, e dunque non in luogo pubblico o aperto al pubblico, manifestavano il proprio sdegno esponendo lenzuoli o drappi con scritte pro-Palestina[47]. Anche qui, nessun rischio per l'ordine pubblico, e, per quanto l'identificazione in sé sia un atto legittimo, la richiesta dei documenti non dovrebbe essere arbitraria ma fondarsi su ragioni oggettive[48]. Aleggia un interrogativo: se qualcuno avesse esposto la bandiera israeliana in segno di protesta contro la strage commessa da Hamas e di solidarietà con gli ostaggi e le loro famiglie, sarebbe stato oggetto di attenzione?

Non consola il fatto che in Germania il clima sia ben più pesante e i cittadini vengano identificati semplicemente per avere indossato una sciarpa[49] o una maglietta con la scritta Palestina o una kefiah[50]. Si tratta della riprova che quello che è stato etichettato come «nuovo antisemitismo» ha

[43] L. 24 giugno 1929 n. 1085.
[44] Corte cost., sent. 21-25 marzo 1987 n. 189.
[45] È quanto accaduto il 25 maggio 2025 all'eurodeputata Cristina Guarda, che è stata identificata mentre assisteva al passaggio del Giro d'Italia con la bandiera palestinese.
[46] Così a Putignano il 13 maggio 2025, in occasione del passaggio del Giro d'Italia.
[47] Il fatto è successo il 25 maggio 2025 a Reggio Calabria, dove due coniugi avevano appeso alla finestra di casa un lenzuolo con macchie rosse e la scritta "Gaza" dello stesso colore.
[48] Ai sensi dell'art. 4 del TU di Pubblica sicurezza del 1931 l'identificazione a fini di sicurezza dovrebbe avvenire nei confronti di persone pericolose o sospette.
[49] G. Granato, *Sono stato fermato in aeroporto per una sciarpa della Palestina: così l'Europa restringe le libertà*, Blog de *Il Fatto Quotidiano*, 24 ottobre 2023, reperibile in Rete.
[50] La deputata della Linke Cansin Köktürk è stata espulsa due volte dal Bundestag, in nome della dignità dell'Aula: il 4 giugno 2025 perché aveva una *kefiah* al collo, il 7 giugno successivo per avere partecipato alla seduta con una maglietta con scritto "Palestine". Il 20 agosto 2025 il tribunale di Weimar ha ritenuto legittimo il divieto a chi indossa la kefiah di visitare il campo di concentramento di Buchenvald, ritenendo

perso ogni connessione semantica con gli ebrei e l'ebraismo[51] e ricomprende tutte le critiche alle azioni dello Stato di Israele e le manifestazioni di sostegno alla causa palestinese.

Proprio per evitare simili "slabbrature" nel 2021 un gruppo di studiosi di varie nazionalità, in un documento denominato *Dichiarazione di Gerusalemme*, ha proposto di adottare una nozione molto più restrittiva di antisemitismo, consistente nella «discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza nei confronti degli ebrei in quanto ebrei (o delle istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)». Nella Dichiarazione di Gerusalemme si elencano le critiche che non devono essere confuse con l'antisemitismo: «Sostenere la richiesta di giustizia dei palestinesi e il pieno ottenimento dei loro diritti politici, nazionali, civili e umani, come sancito dal diritto internazionale; criticare e opporsi al sionismo come forma di nazionalismo, o sostenere una varietà di accordi costituzionali per ebrei e palestinesi nell'area fra il fiume Giordano e il Mediterraneo. […] Questo include le sue istituzioni e i suoi principi fondanti. Include anche le sue politiche e pratiche, interne ed estere, come la condotta di Israele in Cisgiordania e a Gaza, il ruolo che Israele svolge nella regione o qualsiasi altro modo in cui, come Stato, influenza gli eventi nel mondo». Con l'ulteriore specificazione che «non è antisemita sostenere accordi che riconoscano piena uguaglianza a tutti gli abitanti tra il fiume e il mare", sia che si tratti di due Stati, di uno Stato binazionale, di uno Stato democratico unitario, di uno Stato federale o di qualsiasi altra forma»[52].

che tale comportamento costituisca un messaggio politico «che compromette il senso di sicurezza di numerosi ebrei» (*Le camp de Buchenwald a le droit d'interdire son accès aux visiteurs qui portent des keffiehs, dit la justice allemand*, Liberation, 21 agosto 2025).

[51] Così D. Della Porta, *Guerra all'antisemitismo?*, cit., p. 9.

[52] La *Jerusalem Declaration on Antisemitism* è reperibile in Rete all'indirizzo https://jerusalemdeclaration.org/.